

Segreteria Regionale Puglia

Prot. 77/09 del 23/06/2009

Ill.mo On. Maurizio Sacconi
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Segretariato Generale
Via Veneto, 56
00187 ROMA

Ill.mo On. Raffaele Fitto
Segreteria della Conferenza Stato-Regioni
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

Ill.mo Dr. Amedeo Bianco
FNOMCeO
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 ROMA

Ill.mo Assessore Tommaso Fiore
Assessorato alle Politiche della Salute
Regione Puglia
Via Caduti di tutte le Guerre, 15
70126 BARI

Ill.ma Dott.ssa Celeste Russo
Segreteria Nazionale Fimmg Settore Formazione
Piazza Guglielmo Marconi, 25
00144 ROMA

Oggetto: Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE". Equiparazione del trattamento giuridico ed economico tra il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (Titolo IV) e formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia (Titolo VI).

Come noto, il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ha recepito le indicazioni comunitarie "*in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli*", sostituendo la precedente normativa contenuta nei Decreti legislativi n. 256/91 e 257/91. Lo scopo della normativa comunitaria è di assicurare uno standard di formazione comune a tutti gli stati membri in modo da consentire la libera circolazione dei medici formati, assicurando nel contempo pari dignità ai medici iscritti ai due sistemi di formazione ivi delineati (da un lato specializzazione universitaria e dall'altro formazione specifica in medicina generale "extra universitaria", affidata in Italia ad Ordini professionali e Regioni).

Tuttavia, allo stato, non è possibile affermare la sostanziale pari dignità dei medici iscritti ai due diversi percorsi formativi. Invero, i medici iscritti alle scuole di specializzazione universitaria godono attualmente di un

trattamento sostanzialmente migliore rispetto ai collegi iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. Infatti a decorrere dall'anno accademico 2006/07, in applicazione della L. 265/05 è entrata in vigore la norma del D.Lgs. n. 368/99 che prevede la sottoscrizione per il medico specializzando di un contratto di formazione specialistica, avendo la detta L. 266/05 finalmente stabilito –con decorrenza fissata dall'a.a. 2006/07- l'attuazione della normativa prevista dagli artt. 37-42 del D. Lgs. 368/99, a suo tempo “congelata” dal D.Lgs. 517/99. Il contratto di formazione specialistica, nello schema approvato con D.P.C.M. 06/07/07, prevede un trattamento economico basico pari a € 22.700,00 cui si aggiunge una parte variabile che può arrivare fino a € 3.300,00. Soprattutto, per i suddetti medici, vige l'obbligo dei versamenti contributivi nella misura indicata nella Circolare INPS n. 88/08 del 01/10/08, con conseguenti ed indiscutibili vantaggi dal punto di vista previdenziale e contributivo.

Per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale invece si applica ancora la disciplina prevista dal D.Lgs 256/91, pedissequamente riversata nel D.Lgs 368/99 ovverosia l'inquadramento giuridico quale studente avente diritto ad una borsa di studio (pari a circa € 11.000,00 annui) senza alcuna previsione relativa ad aspetti previdenziali e contributivi.

In merito a tanto, deve osservarsi che il recepimento attuato con il D.Lgs. 368/99 della direttiva europea 93/16/CE segna un'inspiegabile disparità di trattamento tra i medici iscritti ai due modelli formativi sopra tratteggiati. Infatti mentre la direttiva europea recepita nulla prevede sul trattamento da assicurare ai medici in questione, dovendosi desumere –nel silenzio- quantomeno una parità di trattamento, il D.Lgs. 368/99 invece prevede un regime diverso per ciascun canale formativo. Tale regime crea differenze di non poco conto che di certo si pongono in violazione dei principi generali di parità di trattamento costituzionalmente tutelati dall'ordinamento nazionale a mente dei quali tutti i cittadini italiani hanno pari dignità sociale e hanno pari diritto altresì al pieno sviluppo della persona umana nonché a partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

D'altronde, la direttiva 93/16/CE si pone l'obiettivo di rivalutare la funzione di medico generico e di migliorare il sistema di dispensazione delle cure rendendo tra l'altro più selettivo il ricorso ai medici specialisti attraverso una adeguata formazione dello stesso medico generico. Non pare che un sistema così disegnato sia del tutto idoneo a raggiungere tali obiettivi poiché disincentiva la scelta della formazione in medicina generale rispetto alla scelta della formazione specialistica.

Tale sistema è stato sostanzialmente confermato dalla successiva Direttiva 2005/36/CE, recepita con il D.Lgs. 9 novembre 2007, n.206 (in Suppl. ordinario n. 228 alla Gazz. Uff., 9 novembre, n. 261).

Tanto premesso, si chiede di adottare ogni provvedimento utile e necessario ad assicurare completa parità di trattamento giuridico, professionale ed economico tra i medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie e i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale gestiti dalle Regioni e dalle province autonome.

Bari, 23 giugno 2009

Il Segretario Regionale

Filippo Anelli

